

N° AUTORIZZAZIONE:

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE DIFESA DELL'AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE	
Servizio autorizzazioni per la prevenzione dell'inquinamento	inquinamento@regione.fvg.it sausa@regione.fvg.it ambiente@regione.fvg.it tel + 39 040 377 4058 I - 34133 Trieste, via Carducci 6

—▷

Decreto n° 3406/AMB del 05/07/2022

SAPI-TS/AIA/3-R-1

Modifica sostanziale e Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l'esercizio delle attività di cui al punto 2.3, lettera c) e al punto 6.7, dell'Allegato VIII, Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, svolte dalla Società ACCIAIERIA ARVEDI S.p.A. presso l'installazione sita nel Comune di Trieste.

IL DIRETTORE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Vista la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";

Vista la Circolare ministeriale prot. n. 22295 GAB del 27 ottobre 2014, recante le linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, recato dal titolo III-bis alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46;

Vista la Delibera della Giunta regionale 30 gennaio 2015, n. 164, recante linee di indirizzo regionali sulle modalità applicative della disciplina dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 46/2014 e ad integrazione della circolare ministeriale 22295/2014;

Visto che l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui al Titolo III-bis, della Parte Seconda del decreto legislativo 152/2006, è rilasciata tenendo conto di quanto indicato all'Allegato XI alla Parte Seconda del decreto medesimo e che le relative condizioni sono definite avendo a riferimento le Conclusioni sulle BAT (Best Available Techniques);

Vista la Decisione di esecuzione della Commissione del 22 giugno 2020 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento di superficie con solventi organici, anche per la conservazione del legno e dei prodotti in legno mediante prodotti chimici;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991 (Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno);

Vista la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico);

Visto il DPCM 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore);

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 16, "Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico";

Visto il Decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42 (Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161);

Vista la Delibera della Giunta regionale n. 307 del 24 febbraio 2017 di approvazione, in via definitiva, dell'elaborato documentale recante "Definizione dei criteri per la predisposizione dei Piani comunali di risanamento acustico, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera d), della legge regionale 16/2007 e dei criteri per la redazione dei Piani aziendali di risanamento acustico, di cui all'articolo 31, della legge regionale 16/2007";

Visto l'articolo 5 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti);

Vista la legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 (Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare);

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 ottobre 1991, n. 0502/Pres. (Regolamento di esecuzione della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni);

Visto il decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 (Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose);

Visto il Regio decreto 3 febbraio 1901, n. 45 "Regolamento generale sanitario";

Visto il Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 "Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie";

Visto il decreto ministeriale 5 settembre 1994 "Elenco delle industrie insalubri di cui all'articolo 216 del Testo unico delle leggi sanitarie";

Vista la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136.";

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze del 24 aprile 2008 (Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59);

Visti, altresì, l'articolo 6, commi da 22 a 24 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), nonché l'articolo 3 della legge regionale del 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione dei lavori pubblici) in materia di tariffe dell'autorizzazione integrata ambientale;

Visto l'articolo 3 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione dei lavori pubblici) in materia di tariffe dell'autorizzazione integrata ambientale;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2009, n. 2924, con la quale sono state emanate le linee guida per la determinazione delle tariffe di cui al decreto ministeriale 24 aprile 2008;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1363 del 23 luglio 2018 e sue modifiche e integrazioni, recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", la quale prevede che il Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento (di seguito indicato come Servizio competente) curi gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni integrate ambientali;

Visto l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 96 del 27 gennaio 2016, con il quale è stato autorizzato il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio delle attività di produzione di coke, sinterizzazione di minerali metallici e produzione di ghisa di cui al punto 1.3, al punto 2.1 e al punto 2.2, dell'Allegato VIII, alla parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006 e dell'attività di laminazione a freddo, svolte dalla Società SIDERURGICA TRIESTINA S.R.L. presso l'installazione sita nel Comune di Trieste, via di Servola, 1;

Vista la nota prot. n. 26089 del 16 giugno 2017, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il servizio competente:

1) ha autorizzato, con prescrizioni, la modifica non sostanziale consistente nell'installazione di una officina di rettifica cilindri a servizio dell'impianto di laminazione, come comunicata dal Gestore con nota datata 10 marzo 2017;

2) ha comunicato agli Enti partecipanti al procedimento che il contributo emissivo globale dell'installazione riguardante il rumore è già oggetto di esame da parte di ARPA FVG e del Servizio stesso;

Vista la nota prot. n. 35649 del 17 agosto 2017, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha comunicato al Gestore che può procedere subito alla realizzazione della modifica del sistema di sicurezza "Bleeders Altoforno", come comunicata con la nota del 10 luglio 2017, in quanto si ritiene che tale variazione non sia da assoggettare alla procedura di cui all'articolo 29-nonies, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, potendo considerare la stessa quale attività di manutenzione straordinaria volta al miglioramento sia delle condizioni di sicurezza di funzionamento dell'impianto che delle prestazioni ambientali;

Vista la nota prot. n. 42700 del 5 ottobre 2017, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha autorizzato, con prescrizione, la modifica non sostanziale relativa agli scarichi S1 e S2 per l'inserimento di un impianto di trattamento delle acque di cokeria, come comunicata dal Gestore con nota datata 10 luglio 2017;

Vista la nota prot. n. 446 del 4 gennaio 2018, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha autorizzato, con prescrizioni, la modifica non sostanziale relativa all'inserimento di un impianto di decapaggio e rigenerazione acido, come comunicata dal Gestore con nota datata 10 luglio 2017;

Considerato che la modifica non sostanziale relativa all'adeguamento dati dell'impianto di abbattimento reparto di laminazione, con variazione della portata aspirata e aggiornamento

delle misure geometriche del punto di emissione E43, comunicata dal Gestore con la nota del 10 luglio 2017, deve intendersi autorizzata per decorrenza dei termini di cui all'articolo 29-nonies, comma 1, del decreto legislativo 152/2006;

Vista la nota prot. n. 46958 del 21 settembre 2018, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha autorizzato, con le prescrizioni indicate dal Comune di Trieste nella nota del 18 settembre 2018 (protocollo regionale n. 46298), le modifiche non sostanziali, come comunicate dal Gestore con la nota del 27 giugno 2018, relative all'installazione di un impianto di recupero del calore dell'aria calda in uscita dal processo di raffreddamento dell'agglomerato, alla riduzione della portata e delle dimensioni del punto di emissione E50 e all'adozione dello status di sottoprodotto per il cloruro di potassio (Ferclor), attualmente gestito come rifiuto, derivante dall'attività dell'impianto di decapaggio;

Vista la nota prot. n. 28422 del 7 giugno 2019, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha autorizzato, con prescrizioni, le modifiche non sostanziali relative all'inserimento di un nuovo impianto di abbattimento di filtrazione a maniche della linea di agglomerato in sostituzione di quello esistente e alla variazione delle emissioni non significative di azoto ed idrogeno dell'impianto di ricottura a freddo, come comunicate dal Gestore con la nota datata 28 febbraio 2019;

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 1198 del 15 febbraio 2021, con il quale:

1) è stato preso atto che la Società ACCIAIERIA ARVEDI S.p.A. con sede legale in Milano, via Forlanini, 23, identificata dal codice fiscale 00910070192, è subentrata alla Società Siderurgica Triestina S.r.l. quale Gestore dell'installazione sita nel Comune di Trieste, via di Servola, 1;

2) è stata aggiornata l'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto n. 96/2016;

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 3096 del 14 giugno 2021, con il quale sono state accettate, ai sensi dell'articolo 26, comma 3, della legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34, le garanzie finanziarie del valore complessivo di euro 4.233.959,10 (quattromilioniduecentotrentatremilanovecentocinquantanove/10), con scadenza al 26 gennaio 2026, prestate dalla Società ACCIAIERIA ARVEDI S.p.A. con la Polizza fidejussoria n. 2615345 del 7 giugno 2021, rilasciata dalla Società REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI, a favore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, al fine di provvedere alla copertura dei costi connessi agli interventi necessari ad assicurare la regolarità della gestione, nonché dei costi relativi alla chiusura degli impianti di recupero o di smaltimento dei rifiuti e degli interventi ad essa successivi;

Vista l'istanza datata 28 gennaio 2022, trasmessa a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 4514, con la quale il Gestore, ha chiesto, ai sensi dell'articolo 29-ter, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per **la modifica sostanziale** degli impianti relativi all'esercizio delle attività di cui al **punto 1.3**, al **punto 2.1** e al **punto 2.2**, dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, svolte presso l'installazione sita nel Comune di Trieste, via di Servola, 1;

Preso atto che la modifica sostanziale consiste:

1) nella chiusura dell'area a caldo e ridefinizione del perimetro IPPC dell'installazione, con conseguente stralcio delle attività IPPC punto 1.3, punto 2.1 e punto 2.2;

2) nell'implementazione dell'area a freddo con inserimento delle attività IPPC di cui al **punto 2.3, lettera c)** - (Trasformazione di metalli ferrosi mediante applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 Mg di acciaio grezzo all'ora)

e al **punto 6.7** - (Trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una capacità di consumo di solventi organici superiore a 150 kg all'ora o a 200 Mg all'anno), dell'Allegato VIII, alla Parte seconda, del decreto legislativo 152/2006;

3) nella gestione dell'attività di messa in riserva di rifiuti non pericolosi;

Vista la nota prot. n. 9948 del 23 febbraio 2022, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente:

1) ha comunicato al Gestore che dall'esame della documentazione presentata per la modifica sostanziale emerge che la stessa risulta incompleta rispetto a quanto previsto dalla modulistica regionale;

2) ha specificato, tenuto conto della dismissione dell'area a caldo, che è intenzione del Servizio stesso procedere, congiuntamente all'esame della modifica sostanziale, ad un riesame dell'autorizzazione integrata ambientale per le attività autorizzate;

3) ha chiesto al Gestore di ripresentare, integralmente, tutta la documentazione prevista dalla modulistica regionale, entro 30 giorni dal ricevimento della nota stessa, come previsto dall'articolo 29-ter, comma 4, del decreto legislativo 152/2006, precisando che detta documentazione deve contenere anche l'esame dettagliato delle attività attualmente autorizzate;

4) ha comunicato al Gestore che i termini del procedimento si intendono interrotti fino alla presentazione di tutta la documentazione richiesta e che, qualora il proponente non depositi, entro il termine sopra indicato, la documentazione completa, l'istanza si intenderà ritirata;

Viste la nota datata 7 marzo 2022, trasmessa a mezzo PEC il 15 marzo 2022, assunta al protocollo regionale n. 14755 e n. 14762 e la nota datata 22 marzo 2022, trasmessa a mezzo PEC il 23 marzo 2022, assunta al protocollo regionale n. 16695, n. 16697 e n. 16699 del 24 marzo 2022, con le quali il Gestore ha inviato la documentazione richiesta con la nota regionale del 23 febbraio 2022;

Vista la nota prot. n. 16868 del 24 marzo 2022, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha comunicato al Gestore, ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 3, del decreto legislativo 152/2006 e dell'articolo 13 della legge regionale 7/2000, l'avvio del procedimento amministrativo per la modifica sostanziale e il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale;

Atteso che ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, in data 24 marzo 2022, il Servizio competente ha pubblicato nel sito web della Regione, l'annuncio recante l'indicazione della localizzazione dell'installazione ed il nominativo del Gestore, nonché gli uffici presso i quali è possibile prendere visione degli atti e trasmettere le osservazioni;

Rilevato che non sono pervenute osservazioni in forma scritta da parte dei soggetti interessati nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del sopraccitato annuncio;

Vista la nota prot. n. 16902 del 24 marzo 2022, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente:

1) ha inviato al Comune di Trieste, ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASU GI), al Servizio Disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile e al Servizio gestione risorse idriche della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, tutta la documentazione relativa alla modifica sostanziale e al riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;

2) ha convocato per il giorno 28 aprile 2022, la prima seduta della Conferenza di servizi per l'acquisizione dei pareri di competenza in merito al procedimento di modifica sostanziale e

riesame;

Preso atto che, con nota prot. n. 21328 del 13 aprile 2022, il Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, ha comunicato al Gestore che il progetto relativo all'implementazione dell'area di laminazione a freddo dello stabilimento Acciaieria Arvedi di Trieste, con inserimento delle attività di zincatura e verniciatura di coils in acciaio, non è da assoggettare alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 152/2006;

Visto il verbale della Conferenza di servizi del 28 aprile 2022, dal quale risulta, tra l'altro, che:

1) il rappresentante della Regione ha dato lettura:

a) della nota prot. n. 23771 del 27 aprile 2022, con la quale il Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile ha formulato le proprie osservazioni e ha chiesto chiarimenti ed integrazioni alla documentazione già presentata;

b) della nota prot. n. 23903 del 27 aprile 2022, con la quale il Servizio gestione risorse idriche della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, ha chiesto chiarimenti ed integrazioni alla documentazione già presentata;

c) della nota prot. n. 69/14/I del 27 aprile 2022, assunta nella medesima data al protocollo regionale n. 23832, con la quale il Comune di Trieste anticipa le indicazioni in materia urbanistica fornite in data 11 aprile 2022 nell'ambito del procedimento autorizzatorio ministeriale;

d) della nota prot. n. 12214 del 27 aprile 2022, assunta al protocollo regionale n. 23981 del 28 aprile 2022, con la quale ARPA FVG ha formulato le proprie osservazioni e chiesto integrazioni documentali;

2) al fine di consentire le attività istruttorie, il Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento della Regione FVG ha ritenuto necessario che il Gestore integri la documentazione presentata ed in particolare deve:

- a. indicare i dati catastali del complesso (fogli e particelle catastali);
- b. esplicitare i dati dimensionali (lunghezza, altezza, larghezza, volume utile) delle singole vasche identificandone la tipologia relative all'attività di decappaggio posto che viene dichiarato un volume totale delle vasche pari a 26m³. Devono essere tenute in considerazione le disposizioni di cui al punto 2, lettera c) della circolare ministeriale prot. n. 27569 del 14 novembre 2016 recante «Criteri sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento alla luce delle modifiche introdotte dal d.lgs. 4 marzo 2014, n. 46». Inoltre si precisa che è coerente considerare il volume delle vasche al netto dei franchi, ad esempio introdotti per motivi operativi di sicurezza, e quindi non fare riferimento al volume geometrico delle vasche ma piuttosto al volume effettivamente occupato dal bagno, a condizione che tale volume netto sia determinato senza ambiguità e verificato in sede di controllo;
- c. trasmettere le schede di sicurezza di tutti i prodotti utilizzati;
- d. presentare il piano gestione solventi preliminare;
- e. integrare la descrizione dei processi produttivi, delle emissioni in atmosfera, dei sistemi di trattamento delle emissioni, le schede tecniche di tali impianti nonché le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati e quanto altro necessario ai fini istruttori relativi ai processi che convogliano ai punti di emissione già installati;

- f. verificare il contenuto della scheda riassuntiva E in quanto vengono riportati dati contraddittori a quanto riportato nella relazione tecnica;
- g. motivare perché si ritiene i punti E47-E48- E52-E53 –E58- E59 non siano soggetti ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'articolo 269 del dlgs 152/2006, con riferimento anche al fatto che viene dichiarato che dal punto di emissione E59 possono essere emessi polveri e COV;
- h. motivare perché non si ritiene necessario installare un sistema di abbattimento per il punto E58;
- i. chiarire quando il Gestore intende installare la tensospianatrice e l'oleatura presso l'impianto di decappaggio come riportato a pagina 25 della relazione tecnica e se verranno predisposti nuovi punti di emissione in atmosfera;
- j. descrivere chiaramente le emissioni generate dall'impianto di recupero del HCl indicando i punti di captazione, le eventuali emissioni diffuse generate;
- k. indicare quanto il gestore prevede di installare l'impianto di recupero del HCl e le conseguenti modifiche all'attuale punto di emissione E50 in termini di portata, altezza del camino e di inquinanti emessi;
- l. chiarire se dopo il decappaggio viene effettuato un trattamento con olio e se il materiale così trattato viene inviato al forno di ricottura;
- m. chiarire l'attività effettuata dalla Ditta Baratti srl relativa alla rettifica dei cilindri ed i rapporti contrattuali con il Gestore IPPC;
- n. specificare il sistema di abbattimento installato presso il punto di emissione E49 posto che a pagina 52 della relazione tecnica viene dichiarato che "sarà installato";
- o. specificare la tipologia di emissioni aspirate dal laboratorio di analisi con particolare riferimento all'utilizzo di sostanze o miscele di cui all'articolo 272 del D.lgs. 152/2006 ossia con indicazioni di pericolo H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd o quelle classificate estremamente preoccupanti ai sensi della normativa europea vigente in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele;
- p. descrivere l'attività di giuntura coils e l'eventuale aspirazione delle relative emissioni;
- q. riportare il bilancio relativo ai solventi per il combustore;
- r. definire chiaramente la portata di progetto e quella effettiva del camino E43;
- s. chiarire se è presente un sistema di registrazione delle aperture e della relativa durata per le emissioni del punto E57;
- t. descrivere l'attività di preparazione vernici riportata a pagina 66 della relazione tecnica posto che nello stato di applicazione delle BAT viene dichiarato che il prodotto è pronto all'uso;
- u. riportare l'elenco degli impianti termici civili e tecnologici indicando chiaramente il tipo di combustibile e la potenza. Qualora fossero presenti medi impianti di combustione, indicare per ciascuno di essi i dati di cui alla parte IV-bis dell'Allegato I alla parte V del D. Lgs. 152/2006, così come modificato dal D. Lgs. 183/2017. Nel caso di un medio impianto di combustione esistente il gestore deve dichiarare se è intenzione farlo autorizzare nel presente procedimento autorizzativo con i nuovi limiti alle emissioni oppure ripresentare autonoma istanza secondo le tempistiche previste dall'art. 273bis, comma c) della parte V del D.Lgs 152/06;
- v. descrivere il sistema di riscaldamento dei forni le cui emissioni vengono convogliate ai camini E47, E48, E52 e E53 e se vi è presenza di olio nel materiale in ingresso al forno;

- w. Ripresentare lo stato di applicazione delle BAT indicate dal Final Draft dell'ottobre 2021 relativo a Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Ferrous Metals Processing Industry riportando ogni singola tecnica come indicata nel documento completa della sua descrizione. A titolo non esaustivo si mette in evidenza che non sono stati riportati i BAT-AEPL (BAT 11-14-20-21-44) ed alcuni BAT-AEL (BAT22-24), la BAT3 è incompleta, le BAT7 e la BAT8 non riportano le tabelle con la specifica degli inquinanti e delle frequenze, la BAT12 e la BAT62 non riportano le tecniche, la BAT 26 è incompleta, la BAT 56 non è stata riportata correttamente. Si precisa che deve data evidenza dell'applicazione o meno di ogni singola tecnica. Qualora le tecniche, i BAT-AEL o i BAT-AEPL non siano pertinenti al processo produttivo, lo stato di applicazione deve essere indicato come "NON PERTINENTE". Qualora le tecniche non vengano applicate, nella colonna relativa alle note deve essere indicata la motivazione;
- x. Ripresentare lo stato di applicazione delle BAT indicate dalla Decisione di Esecuzione di 2020/2009 facendo attenzione che qualora le tecniche, i BAT-AEL o i BAT-AEPL non siano pertinenti al processo produttivo lo stato di applicazione deve essere indicato come "NON PERTINENTE", qualora le tecniche non vengano applicate, nella colonna relativa alle note deve essere indicata la motivazione. A titolo non esaustivo si mette in evidenza che nella BAT 17 non è presente il BAT-AEL relativo all'NOX e non vi è una dichiarazione del Gestore in merito al valore che è in grado di rispettare, le BAT19 e BAT20 non risultano applicate e pertanto il Gestore deve fornire opportuna giustificazione.

3) il rappresentante dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASU GI) si è allineato, nel suo parere, alle richieste di ARPA FVG, rimandando le valutazioni di dettaglio rispetto agli adempimenti previsti dal Dlgs 81/2008 in materia di tutela della salute in ambiente di lavoro a separati procedimenti di propria competenza;

4) la Conferenza di servizi, a seguito di successiva discussione, ha ritenuto necessario acquisire, entro 60 giorni dal ricevimento del verbale della Conferenza stessa, le integrazioni alla documentazione presentata secondo quanto indicato:

- a. nella nota protocollo prot. n.23771P dd. 27/04/2022 del Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Regione FVG;
- b. nella nota prot. n.23903P dd. 27/04/2022 del Servizio gestione risorse idriche della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia della Regione FVG
- c. nella nota acquisita con protocollo regionale n.23981 del 28/04/2022 di ARPA FVG;
- d. dal Servizio Autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento in sede di Conferenza stessa;

Vista la nota prot. n. 25196 del 2 maggio 2022, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente:

1) ha inviato al Comune di Trieste, ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASU GI), al Servizio Disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile e al Servizio gestione risorse idriche della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile copia del Verbale della Conferenza di servizi del 28 aprile 2022 e di tutta la documentazione nello stesso citata;

2) ha chiesto la Gestore di presentare, entro 60 giorni dal ricevimento del Verbale, la documentazione integrativa richiesta in sede di Conferenza di servizi;

Vista la nota del 7 giugno 2022, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente

nella medesima data con protocollo n. 32554, n. 32558, n. 32559, n. 32560, n. 32561, n. 32562 e n. 32563, con la quale il Gestore ha inviato la documentazione integrativa richiesta con la nota regionale del 2 maggio 2022;

Vista la nota prot. n. 32629 del 7 giugno 2022, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente:

1) ha inviato al Comune di Trieste, ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASU GI), al Servizio Disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile e al Servizio gestione risorse idriche della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, la documentazione integrativa fornita dal Gestore con la nota del 7 giugno 2022;

2) ha convocato per il giorno 24 giugno 2022, la seconda seduta della Conferenza di servizi per l'acquisizione dei pareri di competenza in merito al procedimento di modifica sostanziale e riesame dell'AIA;

Vista la nota del 21 giugno 2022, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 35681, con la quale il Gestore ha inviato, quale integrazione volontaria, un documento riguardante l'efficienza del sistema di abbattimento dei COV che verranno generati dal nuovo impianto di verniciatura;

Visto il verbale della Conferenza di servizi del 24 giugno 2022, dal quale risulta, tra l'altro, che:

1) il rappresentante della Regione ha dato lettura:

- a. della nota del 16 giugno 2022, trasmessa a mezzo PEC, assunta nella medesima data al protocollo regionale n. 34704, con la quale l'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASU GI), ha fornito il parere di competenza evidenziando la necessità che il manuale di gestione ambientale venga revisionato in quanto non rispecchia l'assetto impiantistico attuale;
- b. della nota prot. n. 34845 del 16 giugno 2022, con la quale il Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile ha espresso parere favorevole alla realizzazione degli interventi comunicati;
- c. della nota prot. n. 19333 /P /GEN/ AIA del 23 giugno 2022, assunta al protocollo regionale n. 36425 del 24 giugno 2022, con la quale ARPA FVG ha formulato le proprie osservazioni, ha proposto delle prescrizioni e ha inviato il Piano di monitoraggio e controllo;
- d. della nota prot. n. 36457 del 24 giugno 2022, con la quale il Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile ha espresso il proprio parere relativamente alle emissioni in atmosfera;
- e. della nota prot. n. 36450 del 24 giugno 2022, con la quale il Servizio gestione risorse idriche della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, ha formulato le proprie osservazioni in merito al procedimento in parola e ha proposto delle prescrizioni;

2) il rappresentante del Gestore, in relazione al parere del Servizio gestione risorse idriche, ha dichiarato che:

- a. nel Flusso S3Dec non vi è presenza di composti organici aromatici;
- b. il flusso S3-acque provenienti dallo stabilimento GEFS è sottoposto a precauzione di prima pioggia;
- c. -nella configurazione di progetto allo scarico S3 non vi sarà il flusso di acque di dilavamento meteorico dei piazzali dell'ex area a caldo;

- d. ritiene eccessive le prescrizioni imposte per l'immissione nel Rio Strane in quanto lo scarico riceve acque non soggette ad autorizzazione;
 - e. si prende visione delle prescrizioni contenute nella relazione istruttoria in data odierna durante la conferenza di servizi.
- 3) il Direttore del Servizio gestione risorse idriche della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile ha ritenuto che le prescrizioni imposte per l'immissione nel Rio Strane, sono giustificate dalla carenza di dettaglio nella documentazione presentata e dalla necessità di tutelare l'ambiente;
- 4) il rappresentante della Regione ha dato lettura della Relazione istruttoria predisposta dal Servizio competente sulla base dei pareri pervenuti;
- 5) il rappresentante del Gestore ha aggiornato lo stato di applicazione delle seguenti BAT:
- a) Decisione di esecuzione della Commissione del 22 giugno 2020 (Verniciatura): BAT1 (SGA), BAT8 (consumo energetico in essiccazione/indurimento), BAT9 (emissioni CO da pulizia), BAT12 (monitoraggio acqua), BAT19 (uso efficiente dell'energia), BAT20 (consumo di acqua), BAT21 (riduzione emissioni in acqua), BAT22 (riduzione rifiuti). Nella sezione "1.6. Conclusioni sulle BAT per il coil coating" il gestore dichiara che i BAT-AEL sono applicati;
 - b) Final Draft dell'ottobre 2021 relativo a Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Ferrous Metals Processing Industry (Zincatura): BAT8 (monitoraggio acqua), BAT13-14 (efficienza nel decappaggio), Tab.9.5(BAT-AEPL), BAT 18 (riduzione acido da decapaggio), Tab. 9.6 (BAT-AEPL), Tab. 13(BAT-AEL), BAT23 (emissioni di nebbie oleose), BAT30 (riduzione carico inquinanti organici), BAT31 (emissioni in acqua), BAT32 (riduzione rumore), BAT44 (efficienza energetica nel rotolamento), BAT 46 (riduzione emissioni), Tab 9.25, Tab 9.26;
- 6) la Conferenza di servizi ha ritenuto di non imporre i BAT-AEL previsti dal Final Draft dell'ottobre 2021 relativo a Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Ferrous Metals Processing Industry (Zincatura), in quanto il documento non è definitivo ed inoltre l'articolo 13, comma 7, della DIRETTIVA 2010/75/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) stabilisce che in attesa delle conclusioni sulle BAT adottate con decisione di esecuzione europea, le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili tratte dai BReF adottati della Commissione valgono come conclusioni sulle BAT ad eccezione dei BAT-AEL;
- 7) il rappresentante del Comune di Trieste ha confermato quanto già espresso sino ad ora e ha condiviso la documentazione esaminata;
- 8) la Conferenza di servizi ha preso atto che la verifica del pagamento degli oneri istruttori ha evidenziato che la tariffa dovuta ai sensi del DM 24/04/2008 e della LR 11/2009, pari a € 21.625, non è stata interamente versata e ha chiesto al rappresentante del Gestore di integrare il versamento effettuato con quanto dovuto, trasmettendo la quietanza del pagamento integrativo entro 10 giorni dal ricevimento del verbale della Conferenza stessa;
- 9) la Conferenza di servizi, dopo approfondita discussione, ha integrato e modificato la Relazione istruttoria sulla base delle osservazioni degli intervenuti e ha proceduto all'approvazione della stessa;
- 10) la Conferenza di servizi si è espressa favorevolmente al rilascio della modifica sostanziale e del riesame, con valenza di rinnovo, dell'autorizzazione integrata ambientale, alle condizioni riportate nella relazione istruttoria;

Vista la nota del 28 giugno 2022, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal servizio competente

nella medesima data con protocollo n. 37306, con la quale il Gestore ha inviato, tra l'altro, la quietanza dell'avvenuto pagamento della tariffa istruttoria integrativa, pari a euro 5.750,00;

Vista la nota prot. n. 37945 del 30 giugno 2022, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha inviato al Gestore, al Comune di Trieste, ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASU GI), al Servizio Disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile e al Servizio gestione risorse idriche della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile copia del Verbale della Conferenza di servizi svoltasi in data 24 giugno 2022 e di tutta la documentazione nello stesso citata;

Considerato che:

1) ai sensi dell'articolo 26, commi 1 e 2 della legge regionale 34/2017, le garanzie finanziarie per la copertura dei costi connessi agli interventi necessari ad assicurare la regolarità della gestione, nonché dei costi relativi alla chiusura degli impianti di recupero o di smaltimento dei rifiuti e degli interventi ad essa successivi sulla base del progetto autorizzato o delle prescrizioni formulate dalla struttura competente in materia di gestione dei rifiuti, sono prestate a favore della Regione, con le modalità di cui alla legge 10 giugno 1982, n. 348 (Costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici);

2) la Società ACCIAIERIA ARVEDI S.p.A. presta a favore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, con la Polizza fidejussoria n. 2615345 del 7 giugno 2021, rilasciata dalla Società REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI e avente scadenza al 26 gennaio 2026, una garanzia finanziaria del valore di euro 4.233.959,10, per la gestione dei rifiuti derivanti dalla demolizione degli impianti siderurgici;

3) con l'istanza di modifica sostanziale il Gestore ha comunicato l'intenzione di gestire l'attività di messa in riserva di rifiuti non pericolosi, per cui il valore della garanzia finanziaria viene rideterminato come segue:

*- ai sensi dell'art. 3. Comma 1 del DPGR 8 ottobre 1991, n. 0502/Pres lettera d) per deposito preliminare o messa in riserva di rifiuti non pericolosi con capacità autorizzata superiore a 500 metri cubi: $30.541,30+38,18*59.500$ che sommano euro **2.302.251,30**;*

Ritenuto, quindi, di prescrivere al Gestore di provvedere, entro 15 giorni dalla data di ultimazione dei lavori di realizzazione dell'impianto di recupero e di smaltimento dei rifiuti, a prestare una nuova garanzia finanziaria, a favore della Regione, del valore di euro 2.302.251,30, avente validità fino alla scadenza dell'autorizzazione integrata ambientale, trasmettendone una copia al Servizio Autorizzazioni per la Prevenzione dall'Inquinamento ai fini dell'accettazione, ai sensi dell'articolo 26, comma 3, della legge regionale 34/2017;

Considerato che:

1) l'articolo 83-bis, del decreto legislativo 159/2011, introdotto dall'articolo 3, comma 7 del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale), convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, prevede che l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui all'articolo 1, commi 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190, nonché l'iscrizione nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, equivale al rilascio dell'informazione antimafia;

2) la Società ACCIAIERIA ARVEDI S.p.A. con sede legale in Milano, via Forlanini, 23, è iscritta nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori operanti in alcuni definiti settori, comunemente denominato White List, istituito presso la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Milano nella Sezione I "Estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali

inerti”;

Constatata la completezza della documentazione amministrativa normativamente richiesta ed acquisita agli atti;

Considerato che:

1) le attività inquadrabili ai punti 1.3, 2.1 e 2.2, dell'Allegato VIII, alla Parte seconda, del decreto legislativo 152/2006, oggetto della vigente autorizzazione integrata ambientale, sono state dismesse ad aprile 2020 e che permane l'esercizio delle attività di laminazione a freddo e di decappaggio, in quanto autorizzate fino al 27 gennaio 2026;

2) il Gestore, con la citata istanza del 28 gennaio 2022, ha chiesto l'inserimento nell'autorizzazione integrata ambientale delle attività IPPC di cui al punto 2.3, lettera c) e al punto 6.7 dell'Allegato VIII, alla Parte seconda, del decreto legislativo 152/2006;

3) la dismissione dell'area a caldo rende necessaria una sostanziale revisione dell'AIA attualmente vigente poiché la stessa non è più coerente con la situazione di fatto e che le valutazioni tecniche necessarie all'accoglimento delle richieste del Gestore, devono tenere conto delle interconnessioni tra le attività attualmente esercitate e quelle che saranno esercitate in futuro, basandosi su una valutazione complessiva dello scenario industriale e dei relativi fattori di pressione ambientale;

Ritenuto, pertanto, di procedere al rilascio di un provvedimento di modifica sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale per l'inserimento delle nuove attività IPPC inquadrabili al **punto 2.3, lettera c)** e al **punto 6.7** dell'Allegato VIII, alla Parte seconda, del decreto legislativo 152/2006 e di un provvedimento di riesame, con valenza di rinnovo dell'AIA stessa, per le attività attualmente esercitate nell'installazione;

DECRETA

1. Sono autorizzati la modifica sostanziale ed il Riesame, con valenza di rinnovo, dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il decreto del Direttore del Servizio competente n. 96 del 27 gennaio 2016, come modificata ed aggiornata con le note regionali del 16 giugno 2017, del 17 agosto 2017, del 5 ottobre 2017, del 4 gennaio 2018, del 21 settembre 2018 e del 7 giugno 2019 e con il decreto del Direttore del Servizio competente n. 1198 del 15 febbraio 2021, per l'esercizio delle attività di cui al punto 2.3 lettera b) e al punto 6.7, dell'Allegato VIII, alla Parte seconda, del decreto legislativo 152/2006, svolte dalla Società ACCIAIERIA ARVEDI S.p.A. con sede legale in Milano, Viale Enrico Forlanini, 23, identificata dal codice fiscale 00910070192, presso l'installazione sita nel Comune di Trieste, via di Servola, 1, alle condizioni di cui agli Allegati A, B e C, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. Il presente decreto ed i suoi Allegati sostituiscono il decreto n. 96 del 27 gennaio 2016, le note regionali del 16 giugno 2017, del 17 agosto 2017, del 5 ottobre 2017, del 4 gennaio 2018, del 21 settembre 2018 e del 7 giugno 2019 e il decreto n. 1198 del 15 febbraio 2021.

Art. 1 – Limiti di emissione e prescrizioni per l'esercizio

1. L'esercizio dell'installazione avviene nel rispetto:

- a) delle migliori tecniche disponibili, come riportate nell'allegato A al presente decreto;
- b) dei limiti e delle prescrizioni specificati nell'allegato B al presente decreto;
- c) del Piano di monitoraggio e controllo di cui all'allegato C al presente decreto;

d) di quanto indicato nella domanda di autorizzazione presentata, ove non modificata dal presente decreto.

Art. 2 – Altre prescrizioni

1. Il Gestore è tenuto al rispetto di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari in materia di tutela ambientale, anche se successive al presente decreto.
2. Il Gestore effettua, **entro 10 giorni** dal ricevimento del presente provvedimento, la comunicazione prevista dell'articolo 29-decies, comma 1 del decreto legislativo 152/2006, per le attività attualmente esercitate nell'installazione ed effettua la medesima comunicazione **almeno 30 giorni prima dell'avvio delle nuove attività** autorizzate con il presente atto, indirizzandole al Servizio competente, ad ARPA FVG e al Dipartimento di ARPA di Trieste. Il mancato invio delle succitate comunicazioni al Servizio competente comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 7, comma 2.
3. Il Gestore provvede, entro 15 giorni dalla data di ultimazione dei lavori di realizzazione dell'impianto di recupero e di smaltimento dei rifiuti, a prestare una nuova garanzia finanziaria, a favore della Regione, del valore di euro 2.302.251,30, avente validità fino alla scadenza dell'autorizzazione integrata ambientale, trasmettendone una copia al Servizio Autorizzazioni per la Prevenzione dall'Inquinamento ai fini dell'accettazione, ai sensi dell'articolo 26, comma 3, della legge regionale 34/2017.
4. Il Gestore trasmette una copia della garanzia finanziaria al Servizio Autorizzazioni per la Prevenzione dall'Inquinamento, ai fini dell'accettazione, ai sensi dell'articolo 26, comma 3, della legge regionale 34/2017.

Art. 3 – Autorizzazioni sostituite

1. L'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al presente decreto sostituisce:
 - a) l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari (titolo I, della parte quinta, del decreto legislativo 152/2006);
 - b) l'autorizzazione allo scarico (capo II del titolo IV della parte terza del presente decreto);
 - c) autorizzazione all'attività di smaltimento e recupero di rifiuti, ammessa alle procedure semplificate di cui agli articoli 214 e 216 del decreto legislativo 152/2006.

Art. 4 – Rinnovo e riesame

1. Ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 152/2006, la durata dell'autorizzazione integrata ambientale è fissata in **10 anni dalla data di rilascio del presente provvedimento**, salvo quanto disposto al medesimo articolo, comma 3, lettera a) e comma 4. La domanda di riesame con valenza di rinnovo deve essere presentata almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza.
2. Ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo 152/2006, il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale è disposto dal Servizio competente, sull'intera installazione o su parti di essa, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, comunque quando si verificano le condizioni indicate ai punti a), b), c), d) ed e), del comma medesimo.
3. Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 7, del decreto legislativo 152/2006, in presenza di circostanze intervenute successivamente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, il Sindaco del Comune interessato, qualora lo ritenga necessario, nell'interesse della salute pubblica, può, con proprio motivato provvedimento, corredato dalla relativa documentazione istruttoria e da puntuali proposte di modifica dell'autorizzazione, chiedere al Servizio

SCADENZA

05/07/32

competente di riesaminare l'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 29-octies, del decreto legislativo medesimo.

Art. 5 – Modifiche degli impianti e variazioni gestionali

1. Qualora il Gestore intenda effettuare modifiche all'impianto autorizzato, ovvero intervengano variazioni della titolarità della gestione dell'impianto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29-nonies del decreto legislativo 152/2006.

Art. 6 – Monitoraggio, vigilanza e controllo

1. Ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, il Servizio competente, avvalendosi di ARPA FVG, accerta:

- a) il rispetto delle condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- b) la regolarità dei controlli a carico del Gestore con particolare riferimento alla regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, nonché al rispetto dei valori limite di emissione;
- c) che il Gestore abbia ottemperato agli obblighi di comunicazione, in particolare che abbia informato il Servizio competente regolarmente e, qualora necessario, tempestivamente.

2. Il Gestore fornisce l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'installazione, al fine di consentire le attività di vigilanza e controllo, in particolare il gestore garantisce l'accesso all'impianto del personale incaricato dei controlli.

3. Ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 6, del decreto legislativo 152/2006, l'ARPA FVG, quale ente di vigilanza e controllo, comunica al Servizio competente e al Gestore gli esiti dei controlli e delle ispezioni, indicando le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni e proponendo le misure da adottare.

Art. 7 – Inosservanza delle prescrizioni e sanzioni

1. La mancata osservanza delle prescrizioni autorizzatorie, o di esercizio in assenza di autorizzazione, comporta l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 29-decies, comma 9, del decreto legislativo 152/2006, nonché l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 29-quattordices, del decreto legislativo medesimo.

2. Il mancato invio nei termini della comunicazione di cui all'articolo 2, comma 2, al Servizio competente, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 52.000 euro.

Art. 8 – Tariffe per i controlli

1. Ai sensi degli articoli 3 e 6 del decreto ministeriale 24 aprile 2008, il Gestore versa ad ARPAFVG le tariffe dei controlli con riferimento a quanto stabilito agli Allegati IV e V del decreto ministeriale medesimo, all'articolo 3 della legge regionale 11/2009 e alla deliberazione della Giunta regionale n. 2924/2009. Il gestore versa entro il 30 gennaio le tariffe dei controlli programmati dal Piano di Ispezione Ambientale pubblicato sul sito internet della Regione, trasmettendo ad ARPA la relativa quietanza.

2. Ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, in caso di ritardo nell'effettuazione dei versamenti di cui al comma 1, il Gestore è tenuto al pagamento degli interessi nella misura del tasso legale vigente con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza del periodo previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto ministeriale 24 aprile 2008.

3. Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, il Gestore in caso di chiusura definitiva dell'impianto, ne dà tempestiva comunicazione al Dipartimento di ARPA di Gorizia, al fine di consentire l'adeguamento della programmazione dei controlli. Fino all'invio di tale comunicazione il Gestore dell'impianto è tenuto ad effettuare i versamenti delle somme previste per i controlli, nei tempi indicati dal presente articolo.

Art. 9 – Disposizioni finali

1. Copia del presente decreto è trasmessa alla Società Acciaieria Arvedi S.p.A., al Comune di Trieste, ad ARPA SOS Pareri e supporto per le autorizzazioni ambientali, all'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASU GI) e al Ministero della Transizione Ecologica.

2. Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 13 e dell'articolo 29-decies, comma 2 del decreto legislativo 152/2006, copia del presente provvedimento, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento, in TRIESTE, via Carducci, 6.

3. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dal ricevimento del presente decreto.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Glauco Spanghero

documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005

- 5) entro 18 mesi dal ricevimento dell'AIA, a seguito di quanto emerso dalla relazione di cui al precedente punto 4), installare un sistema di blocco automatico dello scarico;
- 7) entro 12 mesi dal ricevimento dell'AIA, installare una valvola a clapet o altra tecnologia di pari efficacia al fine di evitare l'ingressione marina nelle reti di scarico.

Prescrizioni gestionali di carattere generale

Tenuto conto delle tipologie dei flussi di scarico recapitanti allo scarico S3,

- 1) i quadri di comando di tutti i comparti di depurazione devono essere sempre accesi;
- 2) gli eventuali reflui di controlavaggio devono essere gestiti come rifiuti liquidi ed allontanati in conformità alle normative vigenti;
- 3) i fanghi delle vasche Imhoff non devono essere asportati completamente lasciando uno spessore di fango sul fondo della vasca per la successiva depurazione del carico organico;
- 4) sui piazzali non dotati di impianto di captazione e trattamento delle acque di prima pioggia, non devono essere stoccati materiali o rifiuti che a contatto con l'acqua meteorica possano dare origine a scarichi di acque contaminate;
- 5) le operazioni di manutenzione parziale e totale degli impianti di produzione e di abbattimento devono essere eseguite secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso e manutenzione) e con frequenza tale da mantenere costante l'efficienza degli stessi. Tali operazioni dovranno essere annotate in un apposito registro da tenere a disposizione degli organi di controllo.
- 6) è fatto divieto di recapitare nella rete fognaria interna reflui non disciplinati dal presente atto;

Ulteriori prescrizioni

- 1) Entro 6 mesi dal ricevimento dell'AIA, per tutti i pozzetti di campionamento delle acque reflue presenti in impianto, il gestore deve trasmettere alla Regione FVG ed ARPA FVG, in scala adeguata un prospetto grafico in proiezione ortogonale (sezioni frontale, laterale e dall'alto) al fine di verificare che le operazioni di campionamento siano agevoli e che sia garantito un battente idraulico di almeno 30 cm. Contestualmente il gestore deve trasmettere eventuali ulteriori prospetti per l'adeguamento, corredati da cronoprogramma, sui quali la Regione FVG esprimerà un formale assenso.

RIFIUTI

E' autorizzata l'attività di Messa in riserva di rifiuti non pericolosi in ingresso all'impianto di circa 60.000mc (pari a circa 120.000 tonnellate)

Potenzialità giornaliera massima annua è di 600.000 tonnellate/anno

Numero	Identificazione area di stoccaggio	Volume complessivo m3	Codici CER
13	Deposito messa in riserva R13 di rifiuti ferrosi non pericolosi	Circa 60.000	100210 Scaglie di laminazione 120101 Limatura e trucioli di materiali ferrosi 120102 Polveri e particolato di materiali ferrosi 160117 Metalli ferrosi 170405 Ferro e acciaio 190102 Materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti 191001 Rifiuti di ferro e acciaio 191202 Metalli ferrosi

R13

Prescrizioni:

1. L'area dedicata alla messa in riserva (attività R13) deve essere chiaramente identificata e segnalata. Per garantire la tracciabilità del rifiuto trattato in essa devono essere definite le compartimentazioni per tipologia di CER e di carico;
2. deve essere effettuato il controllo radiometrico dei rifiuti metallici in entrata ed in uscita allo stabilimento. Il sistema di sorveglianza radiometrica deve essere descritto dettagliatamente in uno o più documenti e contenere almeno i seguenti elementi:
 - a. tipologia (portatile o fissa) e caratteristiche tecniche della strumentazione utilizzata secondo la norma UNI10897:2016;
 - b. ruoli e responsabilità del personale addetto ai controlli;
 - c. modalità e periodicità di formazione e addestramento;
 - d. modalità di svolgimento e di registrazione delle verifiche di buon funzionamento della strumentazione (carte di controllo), periodicità delle verifiche e della taratura della strumentazione;
 - e. modalità di svolgimento dei controlli;
 - f. criteri per la valutazione dell'esito di ciascun controllo (definizione di anomalia radiometrica);
 - g. modalità di registrazione dell'esito dei controlli;
 - h. azioni da svolgere in caso di anomalia radiometrica, incluse le modalità di comunicazione agli enti secondo quanto stabilito nel piano di gestione sorgenti orfane della Prefettura UTG di Trieste (http://www.prefettura.it/trieste/contenuti/Piano_di_intervento_per_la_messa_in_sicurezza_in_caso_d_i.....-43186.htm);
 - i. nel caso di rinvenimento di sorgenti radioattive o di presenza di livelli di radioattività superiori al fondo, modalità di esecuzione di misure di controllo della contaminazione superficiale trasferibile delle pareti interne dei contenitori utilizzati per il trasporto;
3. i rifiuti liquidi o fangosi/palabili prodotti:
 - a. devono essere stoccati in idonei contenitori posizionati in bacini di contenimento;
 - b. deve essere previsto il controllo dello stato dei contenitori per la prevenzione di eventuali perdite (PMC);
4. le aree di deposito temporaneo rifiuti:
 - a. devono essere chiaramente identificate con opportuna segnaletica;
 - b. devono essere periodicamente verificate e tenute pulite (PMC);
 - c. devono essere stoccati solo rifiuti chiaramente ed immediatamente identificati e classificati;
5. dare comunicazione e tenere traccia, in apposito registro, delle modifiche apportate alle aree destinate al deposito temporaneo rifiuti. Le informazioni su tali aree devono essere rese anche in forma grafica in una planimetria dedicata;
6. il codice CER dei rifiuti pericolosi deve riportare l'asterisco in tutta la documentazione SGA e nella cartellonistica in impianto;
7. non è ammessa la gestione commista dei rifiuti con altre attività produttive (vedi Centrale termoelettrica);
8. nel deposito dei solventi e vernici devono essere chiaramente identificate le aree dedicate alle materie prime dalle aree di deposito rifiuti;

La garanzia finanziaria a favore della Regione, nella misura determinata in base al "Regolamento di esecuzione della Legge regionale 7 settembre 1987, n.30" approvato con DPGR 8 ottobre 1991. N. 0502/Pres, viene rideterminato come segue:

ai sensi dell'art. 3. Comma 1 del DPGR 8 ottobre 1991, n. 0502/Pres lettera d) per deposito prefinalizzare o messa in riserva di rifiuti non pericolosi con capacità autorizzata superiore a 500 metri cubi: $30.541,30 + 38,18 * 59.500$ che sommano euro 2.302.251,30.

— OMISSIS —

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE DIFESA DELL'ambiente, energia e SVILUPPO SOSTENIBILE	
Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento	Inquinamento@regione.fvg.it saa@regione.fvg.it ambiente@certregione.fvg.it tel + 39 040 377 4058 I - 34133 Trieste, via Carducci 6

Riferimento

Alla Società ACCIAIERIA ARVEDI S.p.A.

Allegati: 1

PEC: acciaieria-arvedi@pec.arvedi.it

Oggetto: TS/AIA/3-R-1 - Autorizzazione integrata ambientale. Società ACCIAIERIA ARVEDI S.p.A. - Trasmissione Polizza fidejussoria per gestione rifiuti sottoscritta dal beneficiario Regione FVG.

Si trasmette la copia per il contraente, Società ACCIAIERIA ARVEDI S.p.A., della Polizza fidejussoria n. 2022/50/2647724 del 7 giugno 2021, rilasciata dalla Società REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI per la gestione dell'attività di messa in riserva di rifiuti non pericolosi, debitamente firmata, per il Beneficiario Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, dal Direttore del Servizio Autorizzazioni per la Prevenzione dall'Inquinamento della Direzione Centrale Difesa dell'Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

- Glauco Spanghero -

documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005

Responsabile del procedimento:

dott. Glauco Spanghero tel. 040 377 4058 – e.mail : glauco.spanghero@regione.fvg.it

Responsabile dell'istruttoria:

Di Filippo Mauro tel. 040 377 4441 – e.mail : mauroprimo.difilippo@regione.fvg.it